

Decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) Modifica del Codice penale

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007³ sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visti l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 20 capoverso 3 secondo comma, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 3 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. riserva in merito all'articolo 20 capoverso 1 lettere a ed e:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 20 capoverso 1 lettere a ed e alla fabbricazione e al possesso di materiale pornografico raffigurante minori che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dall'ordinamento nazionale se tali immagini sono prodotte e possedute con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato;

RS

¹ RS **101**

² ...

³ FF ...

- b. riserva in merito all'articolo 24 capoverso 2:
la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 24 capoverso 2 al tentativo di commettere un reato secondo l'articolo 23;
- c. riserva in merito all'articolo 25 capoverso 1 lettera e:
la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 25 capoverso 1 lettera e.

⁴ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

L'autorità competente per la ricezione e la conservazione dei dati secondo l'articolo 37 capoverso 2 è l'Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.

Art. 2

Il Codice penale⁴ è modificato come segue :

Reati commessi
all'estero su
minorenni

Art. 5 cpv. 1

¹ Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni e atti sessuali con minori in cambio di denaro (art. 196);
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
- c. pornografia qualificata (art. 197 n. 2^{bis} e 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minori.

1. Prescrizione
dell'azione
Penale.
Termini

Art. 97 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189-191, 195 e 197 cpv. ^{2^{bis}} commessi su fanciulli minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

3. Sfruttamento
di atti sessuali.
Promovimento della
prostituzione

Art. 195

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni chiunque:

- a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
- b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
- d. mantiene una persona nella prostituzione.

Atti sessuali con
minori in cambio di
denaro

Art. 196 (nuovo)

Chiunque, in cambio di denaro, compie atti sessuali con un minore o glieli fa compiere è punito con una pena detentiva sino a tre anni.

4. Pornografia

Art. 197

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre a una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

^{2^{bis}} Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con la multa.

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, escrementi umani, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, è punito

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3^{bis} Chiunque consuma oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti con adulti o atti sessuali o violenti fittizi con minori, oppure commette un reato a tenore del numero 3 comma 1 per assicurare il proprio consumo, è punito:

- a. con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3^{ter} Nel caso di reati a tenore dei numeri 3 e 3^{bis} gli oggetti sono confiscati.

4. Se l'autore ha agito per fine di lucro, è punito:

- a. con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
- b. se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali o violenti reali con minori, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4^{bis}. Nel caso di reati a tenore del numero 4 la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

4^{ter}. Non sono puniti i minori di età superiore ai 16 anni che fabbricano, possiedono o consumano con loro vicendevole consenso oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 che li raffigurano.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3^{bis} non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

Approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali DF
